



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Resta valida l'ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo parzialmente revocato

Autore: Redazione | 26/02/2014



Se il giudice revoca parzialmente il decreto ingiuntivo l'ipoteca rimane ugualmente in piedi, ma andrà a garantire il minor credito.

Resta valida l'ipoteca iscritta dalla banca in base a un decreto ingiuntivo opposto dal debitore e poi parzialmente revocato dal giudice. Se, infatti, a seguito del giudizio di opposizione, il tribunale ridetermina la somma dovuta al creditore,

restano comunque fermi tutti gli atti esecutivi già posti in essere sulla base del decreto parzialmente revocato, ivi compresa l'**ipoteca**.

Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza **[1]**.

Pertanto, per cancellare l'ipoteca iscritta dalla banca non basta fare opposizione al decreto ingiuntivo notificato da quest'ultima e, magari, vincere in parte il giudizio, ottenendo una riduzione delle somme dovute. Infatti, se l'opposizione è accolta **solo in parte, parzialmente**, l'ipoteca continua a vivere, ma garantisce il minor credito. In pratica, gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Diversa l'ipotesi in cui il giudice disponga la **revoca** totale del decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti di legge previsti per l'emissione dello stesso. In tale ultima circostanza, il decreto ingiuntivo verrebbe meno integralmente e con effetto retroattivo; dunque, perderebbe efficacia ogni singolo atto esecutivo, ivi compresa l'iscrizione dell'ipoteca.

La vicenda

Per comprendere meglio la questione, sarà meglio raccontare il caso concreto giudicato dalla Suprema Corte.

Un tale aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da parte della propria banca. L'istituto di credito aveva poi iscritto ipoteca su un immobile del debitore. Quest'ultimo, dunque, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando le somme dovute alla banca. L'opposizione veniva accolta solo in parte: il giudice, quindi, senza revocare il decreto ingiuntivo, condannava il debitore a pagare una somma inferiore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo.

Il debitore provvedeva quindi a presentare opposizione all'esecuzione forzata avviata, nel frattempo, dalla banca, sulla base dell'ipoteca precedentemente

iscritta. La contestazione si basava proprio sull'assunto che l'ipoteca sarebbe venuta meno per via del parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Ma la Cassazione, come detto, non è di questo avviso.

Note

[1] Cass. sent. n. 21840 del 24.09.2013. *Autore immagine: 123rf.com*